



Ministero dell'Economia e delle Finanze

## COMUNICATO STAMPA

### Emissioni BOT

Il MEF annuncia l'emissione dei seguenti BOT e il relativo calendario per le operazioni di sottoscrizione:

Termine per la prenotazione da parte del pubblico	Termine presentazione domande in asta (ore 11,00)	Termine collocamento supplementare per BOT a 6 e 12 mesi (ore 15,30)	Data di regolamento
<b>28 agosto 2023</b>	<b>29 agosto 2023</b>	<b>30 agosto 2023</b>	<b>31 agosto 2023</b>

	<b>BOT 6 Mesi (riapertura – vita residua 5 mesi *)</b>	<b>BOT 12 Mesi (riapertura – vita residua 3 mesi *)</b>
Durata gg.	<b>153</b>	<b>105</b>
Codice ISIN	<b>IT0005557365</b>	<b>IT0005523854</b>
Tranche	<b>3<sup>a</sup>(*)</b>	<b>5<sup>a</sup>(*)</b>
Data emissione	<b>31/07/2023</b>	<b>14/12/2022</b>
Data scadenza	<b>31/01/2024</b>	<b>14/12/2023</b>
Importo offerto (mln. €)	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>

(\*)Riapertura dei BOT 6 Mesi 31 lug 2023 - 31 gen 2024, 184 giorni, decreto num 71845 - 26/07/2023

(\*)Riapertura dei BOT 12 Mesi 14 dic 2022 - 14 dic 2023, 365 giorni, decreto num 98512 - 09/12/2022

<b>Titoli</b>	<b>In scadenza il 31 agosto 2023</b>	<b>In circolazione al 14 agosto 2023</b>
BOT flessibili	0,000	0,000
BOT 3 mesi	0,000	0,000
BOT 6 mesi	0,000	23.489,807
BOT 12 mesi	0,000	95.215,085
<b>Totale</b>	<b>0,000</b>	<b>118.704,892</b>

Si ricorda che, ai sensi del D.M. 15 gennaio 2015 sugli importi massimi delle commissioni applicabili alla clientela da parte degli intermediari, per i BOT a 153 gg e a 105 gg, la commissione massima è fissata nella misura rispettivamente dello 0,10% e dello 0,05%.

I BOT sono posti all'asta con il sistema di collocamento dell'asta competitiva, con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento. Ciascuno degli operatori partecipanti alle aste può presentare fino ad un massimo di cinque richieste di acquisto.

I buoni possono essere sottoscritti per un importo minimo di mille euro. Per ciascuna emissione di BOT, il prezzo fiscale di riferimento è il prezzo medio ponderato della prima tranche, calcolato sulla base del corrispondente rendimento medio ponderato.

I rendimenti indicati dagli operatori partecipanti alle aste dei BOT, espressi in termini percentuali, possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento. L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad un milione e mezzo di euro (1.500.000€).

Possono partecipare all'asta esclusivamente gli operatori "Specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, nonché gli "Aspiranti Specialisti", ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto

Dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011.

In attuazione di quanto disposto nella Sez.II - Tit. V del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e relative norme di attuazione, in relazione alla dematerializzazione dei titoli di Stato, i buoni ordinari del Tesoro sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto. La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, nei termini sopra indicati, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, con l'osservanza delle modalità stabilite nei decreti di emissione. Si ricorda che in caso di malfunzionamento delle apparecchiature, che non consenta l'immissione dei messaggi nella rete, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità previste nel decreto di emissione.

Le richieste non pervenute entro il termine stabilito dai decreti di emissione non vengono prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra. Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Qualora le richieste di ciascun operatore, anche complessivamente, superino l'importo offerto dal Tesoro, esse verranno prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto diversamente stabilito nei decreti di emissione.

Roma, 24 agosto 2023